

**N. R.G. 445/2021**



**TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA**

I Sezione CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Pier Luigi De Cinti	Presidente Est.
dott. Marco Pietricola	Giudice
dott. Tiziana Tinessa	Giudice

all'esito dell'udienza del 30/03/2021

nel procedimento iscritto al n. r.g. **445/2021** promosso da:

██ con il patrocinio dell'avv. ██, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ██

contro

██ con il patrocinio dell'avv. RICCARDI ALFREDO e dell'avv. RICCARDI EDGARDO (RCCDRD78E08C129D) Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in C/O CENTRO DIREZIONALE ISOLA A/7 80143 NAPOLI presso il difensore avv. RICCARDI ALFREDO

ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

sciogliendo la riserva ex art. 373 c.p.c.;  
rilevato come l'istanza di sospensione dell'esecuzione minacciata da ██ sia fondata sul mancato considerazione in sede giudiziale della transazione intervenuta tra l'opponente ██ e la banca suddetta;

che, a prescindere dall'ammissibilità in sede di legittimità di tale motivo di ricorso, la scrittura privata di transazione intervenuta tra le parti in data 09-05-2011 aveva a specifico oggetto la pretesa creditoria della banca in forza del D.I. n°835/2009 e precludeva a quest'ultima di richiedere e/o promuovere azioni giudiziarie in danno del [REDACTED] nell'ambito dello specifico contenzioso;

che il ricorso per cassazione all'esito del quale si chiede la sospensiva riguarda, invece, l'impugnativa del decreto del Tribunale di Latina in merito all'opposizione allo stato passivo di [REDACTED], depositato in data 28-03-2020;

che, infatti, ai sensi dell'art. 1965 c.c., la transazione è il contratto con il quale le parti pongono, come nella specie, fine ad una lite già incominciata e cioè al contenzioso relativo alle pretese creditorie della banca accolte nel decreto ingiuntivo;

che, pertanto, l'atto transattivo del 09-05-2009 non può essere esteso sino ad impedire alla [REDACTED] di tutelare le proprie ragioni in ambiti estranei al rapporto di credito-debito originato dall'ingiunzione;

che, altresì, la preclusione conseguente alla transazione riguardava espressamente il "promovimento" di azioni giudiziarie laddove la vicenda definita con il decreto oggetto dell'attuale ricorso per cassazione del [REDACTED] trae origine dall'opposizione ex art. 98 L.F. promossa dallo stesso [REDACTED] avverso il decreto del G.D. del 11-10-2012, all'esito della quale la banca si è dapprima limitata a difendersi dinanzi al Tribunale di Latina salvo poi impugnarne la decisione a sé sfavorevole innanzi alla Suprema Corte;

che, diversamente ritenendo, la banca, per effetto della transazione, si troverebbe privata di ogni potere di azione in sede giudiziaria nei confronti del [REDACTED] pur se relativo a vicende distinte sia sotto il profilo soggettivo, riguardando l'opposizione il [REDACTED], che oggettivo, essendo diverso il titolo in forza del quale la banca ha intimato il precetto;

che, pertanto, non si ravvisano i motivi per l'accoglimento dell'istanza di sospensione;

che al regolamento delle spese della presente fase incidentale dovrà provvedersi all'esito della definizione del giudizio innanzi alla Corte Suprema di Cassazione;

**P.T.M.**

rigetta l'istanza di sospensione.

Si comunichi.

**Latina, 24/04/2021**

**Il Presidente  
dott. Pier Luigi De Cinti**